

Verbale di Accordo

Misure di sostegno al sistema di previdenza complementare in Azienda

Roma, 1° dicembre 2011

Tra

Enel SpA, rappresentata dai sigg.: Cioffi, Gorga, Crivelli, Coffaro, Bevignani
e


la Filctem, rappresentata dai sigg.: Morselli, Berni, Sorrentino

la Flaei, rappresentata dai sigg.: De Masi, Arca, Losetti, Mancuso, Meazzi, Testa

la Uilcem, rappresentata dai sigg.: Pascucci, Marcelli

Premesso che

- con verbale del 17 maggio 2011, le Parti avevano concordato le misure di sostegno al sistema di previdenza complementare in oggetto, prevedendo in particolare che il personale avrebbe potuto manifestare la propria eventuale mancanza di interesse secondo le modalità indicate dall'Azienda, modalità precisate con apposito comunicato al personale del 10 ottobre 2011;
- i termini entro cui poter manifestare la mancanza di interesse, sia in ordine al verbale in oggetto che a quello sottoscritto in pari data di sostegno alla previdenza complementare a favore dei "giovani", erano stati fissati nel periodo 17 ottobre – 15 novembre con verbale sindacale del 27 luglio 2011 parzialmente modificato con successivo verbale del 7 ottobre 2011;
- era stato altresì previsto che le Parti avrebbero effettuato una verifica della situazione determinatasi a seguito delle eventuali manifestazioni di mancanza di interesse nella prima quindicina di novembre, successivamente spostata alla seconda quindicina dello stesso mese con il verbale del 27 luglio 2011;



tenuto altresì conto che

- nella prevista verifica effettuata dalle Parti il 1° dicembre 2011 è emerso che una larghissima maggioranza del personale (circa l'80%) ha aderito agli accordi in premessa e che nell'incontro di verifica sono stati definiti ulteriori elementi;

tutto quanto sopra premesso e considerato,

le Parti

concordano su quanto segue

1. Il verbale di accordo 17 maggio 2011 "misure di sostegno al sistema di previdenza complementare in Azienda" troverà applicazione nei confronti di tutto il personale che si trovi nelle condizioni di cui al punto 1, lettera a) e b), del verbale stesso, e cioè:
 - a) sia in servizio alla data del 1° dicembre 2011 e risulti esserlo stato a tempo indeterminato già alla data del 1° agosto 1979 con applicazione della regolamentazione collettiva elettrica;
 - b) sia in servizio alla data del 1° dicembre 2011 e risulti essere stato assunto a tempo indeterminato successivamente alla data del 1° agosto 1979 ma anteriormente a quella del 1° luglio 1996 con applicazione della regolamentazione collettiva elettrica.

Peraltro, la data di decorrenza ivi indicata del 1° dicembre 2011 è spostata al 1° febbraio 2012.

2. Nei confronti del personale interessato troveranno applicazione le tabelle 1 e 2, salvo che nei confronti di coloro che non hanno manifestato contrario interesse, per i quali pertanto troveranno applicazione le tabelle 3 e 4 con incentivo.
3. Le stesse tabelle 3 e 4 troveranno altresì applicazione anche nei confronti del personale che, pur avendo manifestato mancanza di interesse, desiderasse riconsiderare la propria posizione alla luce della nuova situazione venutasi a determinare, formulando apposita richiesta all'Azienda entro la nuova data di applicazione dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

